

Causa C-62/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, 7de Kamer
(Belgio)

Data della decisione di rinvio:

17 gennaio 2020

Ricorrente:

NV Vogel Import Export

Resistente:

Belgische Staat

(omissis) [Or. 2]

Nella causa di:

la **N.V. VOGEL IMPORT EXPORT**, KBO 0882.538.959, con sede sociale a
2000 Anversa [Belgio], (omissis)

attrice,

(omissis)

contro

BELGISCHE STAAT (Stato belga), in persona del Minister van Financiën
(Ministro delle Finanze), con ufficio a 1000 Bruxelles [Belgio], (omissis)

convenuto,

(omissis) (svolgimento del procedimento) [Or. 3]

I. FATTI

1. Il 30/10/2017 la ditta DKM Customs ha presentato a nome dell'attrice una domanda di informazione tariffaria vincolante per un articolo con la denominazione commerciale «*IPE Decking FAS (Profile S4S Surface 4 Sides – E4E Eased 4 Edges)*», ossia tavole di legno Ipé piallate su tutti i lati e in cui tutti e quattro gli angoli erano arrotondati (eased) sull'intera lunghezza della tavola.

2. La sigla «*S4S E4E*» significa Surfaced 4 Sides – Eased 4 Edges. «Surfaced timber» significa «planed timber» ed è dunque piallato. Il termine «*eased*» significa arrotondato. S4S E4E significa quindi che il legno è piallato lungo i 4 lati e che i 4 angoli sono arrotondati.

3. A causa di tali 4 angoli arrotondati la sezione non è più rettangolare. L'arrotondamento è apportato sull'intera lunghezza di ciascun angolo. Per poter realizzare questo profili «E4E» sulla macchina per piallare sono montati coltelli realizzati apposta. I 4 lati del legno sono lavorati e sull'intera lunghezza della tavola è realizzato un arrotondamento liscio.

4. Il 07/12/2017 è stata rilasciata all'attrice l'informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: la ITV) BE BTI D.T. 305.701 per «*Tavole piallate con una sezione quasi rettangolare e lati lunghi lievemente arrotondati che non facilitano la giuntura (senza incastri semplici, non scanalati, sagomati a forma di battente, con limbelli, smussati, con incastri a V), di Ipé (secondo la dichiarazione). Le tavole hanno uno spessore di 21 mm, una larghezza di 145 mm e una lunghezza che varia tra 1.82 e 4.53 m*». In forza di questa ITV i prodotti in questione devono essere classificati nel codice 4407 2983.

5. L'attrice ritiene invece che i prodotti in questione debbano essere classificati nel codice 4409 2200. Il 12/01/2018 l'attrice ha infatti presentato opposizione amministrativa avverso tale decisione, che ha integrato il 21/12/2018.

6. Con decisione del consigliere generale, capo dipartimento contenzioso del 13/03/2019, con riferimento D.C. 6003-010, l'opposizione è stata respinta in quanto infondata.

II. OGGETTO DELL'AZIONE

7. La domanda dell'attrice, come formulata nel suo ricorso, chiede «*che si dichiari nulla o non avvenuta, o in subordine che si dichiari non produttiva di effetti giuridici*» la decisione del consigliere generale con riferimento D.C. 6003-010, del 13/03/2019, come pure la decisione del 07/12/2017, con riferimento BE BTI D.T. 305.701. **[Or. 4]**

8. Con conformi conclusioni depositate in udienza il 20/12/2019, le parti chiedono congiuntamente di presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione pregiudiziale di seguito formulata:

«1) Se la [NC] – anche alla luce delle diverse versioni linguistiche della voce tariffaria 4409 e delle note esplicative del SA relative alle voci tariffarie 4407 e 4409 – debba essere interpretata nel senso che i prodotti oggetto del procedimento principale, ovvero tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull'intera lunghezza della tavola, debbano essere considerati come «profilat[i] lungo [uno o più orli o superfici]» e pertanto debbano essere classificati nella voce tariffaria 4409 oppure se l'arrotondamento degli angoli non possa essere considerato come «profilat[ura] lungo [uno o più orli o superfici]» cosicché i prodotti devono essere classificati nella voce tariffaria 4407.

2) Se la dimensione dell'arrotondamento, sia determinante per la classificazione nella voce 4407 o 4409».

III. VALUTAZIONE

III.1. Ricevibilità

9. (omissis) [valutazione della ricevibilità]. L'azione è (omissis) ricevibile.

III.2. Nel merito

III.2.1. Osservazioni delle parti

III.2.1.1. Osservazioni dell'attrice

10. L'attrice ritiene che non sia applicabile il codice doganale 4407 2983, ma che i prodotti rientrino invece nella voce 4409, segnatamente nel codice NC 4409 2200. In primo luogo essa rinvia al riguardo alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, di cui alla Parte prima, titolo I, A, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Essa fa

anzitutto presente che la voce tariffaria 4407 contiene una descrizione molto ampia del legno e dei prodotti del legno («Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm») cosicché ogni tavola segata e/o piallata può essere classificata in questa voce. La voce tariffaria 4409 [«Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa»] comprende una descrizione più dettagliata. Il legno che formava l'oggetto **[Or. 5]** della domanda di informazione tariffaria vincolante è un legno profilato lungo uno o più orli o superfici, cosicché entrambe le voci possono essere applicabili. Ai sensi del disposto della regola 3.a della Parte prima, titolo I, A, dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Comunque, in applicazione della regola 3c, nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

11. L'attrice fa valere che le tavole in questione sono profilate, nel senso che sono arrotondate. Tavole arrotondate sull'intera lunghezza possono rientrare nella voce 4409, come emerge esplicitamente dalle versioni francese, inglese e tedesca di dette descrizioni.

12. Secondo l'attrice per prodotti identici in altri paesi sono state rilasciate ITV in tal senso (l'attrice rinvia alla ITV rif: FR-RTC-2015-002422, ITV rif: NLRTD-2013-001482 e ITV rif: DE11404/17-1). Anche in una precedente decisione dell'amministrazione belga è stata fatta tale valutazione (l'attrice rinvia a una decisione del 07/06/2017 con rif. 1140/2017/813/1267 D9896/17).

III.2.1.2. Osservazioni del convenuto

13. L'amministrazione è del parere che i prodotti di cui trattasi debbano essere classificati nel codice doganale 4407 2983. La regola generale 3.a delle regole sopra citate per l'interpretazione della nomenclatura combinata non è applicabile. Infatti i prodotti possono essere classificati in applicazione della regola generale 1. Detta regola dispone tra l'altro che la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci che ha dunque priorità sopra ogni altra considerazione. L'arrotondamento apportato sui prodotti in questione non può essere considerato come un profilo. L'arrotondamento infatti non serve a facilitare la giuntura.

14. La tesi secondo la quale i prodotti devono essere classificati nel codice doganale 4407 2983 è confortata dalle Note esplicative del Sistema armonizzato (Note esplicative SA) (omissis). Sebbene dette note esplicative non siano giuridicamente vincolanti, secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dette note esplicative forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali (v. tra l'altro sentenze

della Corte dell'11 aprile 2019, C-288/18, punto 28; del 13 settembre 2018, C-372/17, punto 23; del 19 febbraio 2009, C-376/07, punto 47). Il convenuto fa presente che l'arrotondamento non è stato apportato per facilitare la giuntura dei prodotti, né per realizzare modanature. Le Note esplicative del SA per la voce 4407 indicano tuttavia chiaramente che anche il legname senza una sezione quadrata o rettangolare, nonché il legname con angoli lievemente arrotondati deve essere classificato nella voce 4407. Dalle caratteristiche e proprietà oggettive [Or. 6] dei prodotti non si può dunque desumere che la lavorazione che essi hanno subito costituisca un'ulteriore profilatura. Inoltre il legname con angoli lievemente arrotondati è classificato nella voce 4407.

15. Il convenuto non si ritiene vincolato da altre ITV, posto che queste hanno un effetto vincolante solo relativo (articolo 33, paragrafo 2, Codice doganale Unione) e le ITV di altri paesi europei alle quali si richiama l'attrice non riguardano prodotti identici.

16. Lo Stato belga osserva infine che la problematica relativa alla classificazione doganale dei prodotti in questione è stata già presentata al Comité Douanewetboek, afdeling tarief- en statistiek nomenclatuur (comitato del codice doganale, sezione nomenclatura tariffaria e statistica; in prosieguo: il "comitato"). Tuttavia neppure nell'ambito del comitato sembra esistere un consenso sulla corretta classificazione tariffaria (omissis). Segnatamente al punto 7.14 del verbale della 202^a riunione del comitato (omissis) sono citate le diverse posizioni in merito.

III.2.2. Valutazione

17. Come sopra indicato nelle osservazioni delle parti, la discussione verte sull'interpretazione dei codici doganali 4407 e 4409. La specificazione dei codici in parola figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23/07/1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come pure i metodi interpretativi che formano l'oggetto dell'allegato I di detto regolamento. La discussione verte dunque sull'interpretazione del diritto dell'Unione cosicché questa, in applicazione dell'articolo 19.3 del trattato CE e dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può formare l'oggetto di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

18. Inoltre dall'esposizione dei fatti delle parti emerge che neppure a livello europeo (v. relazioni del comitato del codice doganale) esiste consenso sulla specificazione dei relativi codici delle merci riguardo ai prodotti di cui trattasi. Il rechtbank (Tribunale) constata anche che tra le parti evidentemente non è in discussione la natura dei prodotti come sopra descritti. La discussione verte dunque in sostanza unicamente sull'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, la cui valutazione rappresenta l'essenza della presentazione di una questione pregiudiziale (v. Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea, 08/11/2019, C 380, nn. 1, 8 e 9). La questione pregiudiziale formulata dalle parti deve dunque essere presentata. [Or. 7]

19. Inoltre il rechtbank constata che la presente discussione riguarda esclusivamente un punto di diritto dell'Unione, cosicché non sono rilevanti disposizioni specifiche di diritto nazionale (Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 08/11/2019, C 380, n. 16 e articolo 94 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25/09/2012).

20. L'interpretazione della nomenclatura combinata è essenziale per dirimere la controversia, atteso che questa verte sulla domanda di riconoscimento di una ITV che solleva la questione della portata e dell'interpretazione dei codici delle merci richiamati.

21. Le parti concordano sulla formulazione della questione pregiudiziale, cosicché questa viene sostanzialmente ripresa.

V. SPESE

22. (omissis)

**PER QUESTI MOTIVI,
IL RECHTBANK,**

(omissis) (aspetti procedurali di diritto nazionale)

Prima di pronunciarsi nel merito sulla domanda, in applicazione degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del trattato sull'Unione europea e 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presenta alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la nomenclatura combinata, contenuta nell'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria [Or. 8] e statistica ed alla tariffa doganale comune – anche alla luce delle diverse versioni linguistiche della voce tariffaria 4409 e delle note esplicative del SA relative alle voci tariffarie 4407 e 4409 – debba essere interpretata nel senso che le merci oggetto del procedimento principale, ovvero tavole di legno piallate sulle quali ai quattro angoli è stato apportato un arrotondamento sull'intera lunghezza della tavola, debbano essere considerati come «profilat[i] lungo [uno o più orli o superfici]» e pertanto debbano essere classificati nella voce tariffaria 4409 oppure se

l'arrotondamento degli angoli non possa essere considerato come «profilat[ura] lungo [uno o più orli o superfici]» cosicché i prodotti devono essere classificati nella voce tariffaria 4407.

2) Se la dimensione dell'arrotondamento sia determinante per la classificazione nella voce 4407 o 4409.

(omissis) Pronunciata (omissis) il **17 gennaio 2020**. [formula conclusiva]

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO